

Interrogazione a risposta scritta:

BRIGUGLIO, PEZZELLA, GIULIO CONTI e PAOLONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Consip S.p.A. ha pubblicato tre bandi pubblici « Global Service » e precisamente:

a) Global Service immobili adibiti ad uso didattico/ricerca scientifica;

b) Global Service immobili uso ufficio utilizzati dalla pubblica amministrazione;

c) Global Service immobili ad uso sanitario destinati alla pubblica amministrazione;

tutti i bandi prevedono che l'offerta sia vincolante per 180 giorni;

i bandi sono stati emanati alla data e alle scadenze così come descritte:

a) pubblicazione bando immobili uso didattica: 17 aprile 2003, scadenza: 13 giugno 2003;

b) pubblicazione bando uso uffici: 8 maggio 2003, scadenza: 30 giugno 2003;

c) pubblicazione bando immobili USL: 12 maggio 2003, scadenza: 7 luglio 2003;

emerge che i tempi necessari per presentare progetti e documentazione sono talmente inadeguati e tali da non permettere alle imprese di visionare gli immobili ubicati in tutta Italia —:

se il ministro abbia conoscenza di quali siano le motivazioni che hanno indotto la Consip S.p.A. a fissare dei termini così ristretti per la presentazione dei progetti-offerta e se il Ministro non ritenga di adottare le opportune iniziative, per prorogare le date della presentazione delle offerte al fine di consentire la massima partecipazione possibile delle imprese più qualificate nel settore presenti nel mercato nazionale e quindi

avere le offerte più vantaggiose per l'Amministrazione. (4-06562)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere, premesso che:

l'assegnazione a colonia agricola o a casa lavoro è un provvedimento contemplato fra le misure di sicurezza personali detentive ed è di regola applicato nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli da 215 a 218 del codice penale);

in data 26 maggio 2003 la sottoscritta, onorevole Mascia, ha effettuato con una piccola delegazione la visita della casa lavoro di Sulmona;

dalle informazioni raccolte durante la visita risulta che:

a) nella casa lavoro l'80 per cento degli internati non lavora mentre il restante 20 per cento inizia a svolgere un'attività lavorativa dopo 4-5 mesi di internamento e per periodi limitati;

b) agli internati nella casa lavoro sono concesse solo 4 ore d'aria nell'arco della giornata e trascorrono le restanti 20 in cella;

c) nelle ore d'aria gli internati vengono condotti in un cortile della struttura penale del tutto simile a quello dei detenuti;

d) le visite con i familiari si svolgono nelle sale colloquio dei detenuti dove sono sistemati tavoli di cemento e vetri divisorii;

e) la notte non è garantita la presenza di medico per le emergenze;

f) il rapporto tra operatori civili e internati è difficoltoso a causa dell'elevato numero di internati nella struttura;

l'articolo 20 della legge del 26 luglio 1975, n. 354 prevede, tra l'altro, che « il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa lavoro »;

il comma 1, dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 afferma « I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto »;

il giorno della visita effettuata dall'interrogante, il giorno 26 maggio 2003, nella casa lavoro di Sulmona si trovava almeno un detenuto in regime 41-bis;

risulta del tutto evidente il carattere sostanzialmente afflittivo e non rieducativo della sottoposizione a casa lavoro in quanto la misura non si distingue dal carcere se non nella denominazione e nel titolo della custodia;

il fine del reinserimento sociale mediante il lavoro è del resto frustrato dalla mancanza del lavoro e dalla indisponibilità di attività qualificata all'interno della casa lavoro —:

se non ritenga illegittimo che nella pratica attuazione la sottoposizione a casa di lavoro, almeno nel caso della struttura di Sulmona, non si differenzi dalla detenzione ordinaria;

se non intenda provvedere all'immediata chiusura della casa lavoro di Sulmona, o quanto meno, prendere le iniziative per rivedere la sua organizzazione e funzionalità, considerata, allo

stato, l'inefficacia risocializzante delle misure di sicurezza personali detentive a cui sono sottoposti gli internati;

se non ritenga che vi sia incompatibilità tra il regime 41-bis e l'istituzione della casa lavoro e come spiega la presenza di un internato sottoposto a tale regime presso la casa lavoro di Sulmona;

se non ritenga di potenziare l'organico per garantire un miglior controllo da parte del magistrato, considerato che un solo giudice si occupa di diversi istituti.

(2-00793) « Mascia, Pisapia, Giordano ».

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Polizia di Stato, ancorché « sindacalizzati » e « smilitarizzati » con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 (« Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza »), sono gli unici che non godono del diritto di sciopero;

come tutti i cittadini, dovrebbero invece godere del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (*ex* articolo 21 della Costituzione) e di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (*ex* articolo 49 della Costituzione), diritto ribadito espressamente dall'articolo 114 della legge n. 121 del 1981 (che prevede la cessazione del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alla Polizia di Stato, a partire da un anno dall'entrata in vigore della legge stessa);

anche agli appartenenti alla Polizia di Stato eventualmente iscritti ad un partito dovrebbe essere garantito il diritto di diffondere le linee politiche del proprio partito;

l'articolo 81 della legge n. 121 del 1981 però, contraddice lo stesso articolo

114 della legge n. 121, perché detta « norme di comportamento politico », e vieta agli appartenenti alla Polizia di Stato, in forma molto generica, di « mantenersi al di fuori delle competizioni politiche... e di svolgere propaganda a favore o contro partiti »;

chi « trasgredisce » a tale norma è punito, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, con la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

il regolamento di disciplina della Polizia di Stato necessita, in base alle richieste che giungono da più parti, a partire dalle stesse forze sindacali della Polizia, di una riforma che avvicini gli operatori di polizia alla gente, così come recitano gli slogan dello stesso ministero dell'interno, avvicinamento che dovrebbe avvenire, anzitutto, con l'estensione dei diritti costituzionali già garantiti ai « normali cittadini »;

da una decina d'anni presta servizio a Porto Tolle (Rovigo), comune veneto ubicato nel cuore del Parco del Delta del Po, un assistente capo della Polizia di Stato, militante di partiti del Centro-sinistra, dirigente sindacale del S.I.U.L.P., nonché anche ambientalista distintosi per la sua attività contro il bracconaggio e la repressione dei reati ambientali in genere;

il 6 maggio 2003, in un suo articolo pubblicato su *Il Gazzettino-cronache di Rovigo*, dal titolo: « L'intervento. "Parco, dov'è finita la coerenza?" », da lui firmato non in qualità di appartenente alla Polizia di Stato ma dell'associazione ambientalista denominata « Amici del Parco del Delta del Po », espresse semplicemente il suo parere di cittadino-ambientalista ed evidenziò le contraddizioni emerse nello schieramento del centro destra di Porto Tolle, che alle elezioni amministrative che si sono tenute il 25-26 maggio 2003 fece un patto elettorale con i cacciatori anti-parco;

l'8 maggio 2003, il segretario del P.R.C. di Porto Tolle, in un articolo pubblicato sempre su *Il Gazzettino-cronache di*

Rovigo dal titolo: « Verso le elezioni. Normalità nei rapporti ». A confronto due voci in vista delle amministrazioni del 25 e 26. Luigi Pizzo (Rifondazione Comunista): « Manca la coerenza », riprende, sostanzialmente, concetti espressi dall'ambientalista-poliziotto;

il 10 maggio 2003, il questore della provincia di Rovigo, proponeva per l'assistente capo in questione la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, per la violazione all'articolo 81 della legge n. 121 del 1981, avendo assunto, a suo dire, « un comportamento che ha compromesso l'assoluta imparzialità delle sue funzioni », facendogli recapitare i due articoli di stampa « incriminati » con tanto di timbro « STAMPA D.I.G.O.S. »;

l'ambientalista in questione aveva stigmatizzato, nel suo articolo, il comportamento contraddittorio di esponenti di Forza Italia nazionali, regionali e locali che prima si erano distinti per fare approvare la legge che istituì il Parco del Delta, salvo, poi, arrivare, a quanto risulta all'interrogante, ad accordi elettorali con i cacciatori antiparco —:

se non ritenga che la sanzione comminata sia eccessiva rispetto al fatto che l'assistente Capo della Polizia di Stato ha semplicemente espresso la sua opinione di normale cittadino, su fatti, poi, inerenti all'ambientalismo e, solo indirettamente, la politica;

se non ritenga che l'iniziativa del questore sia in palese contraddizione con quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza » e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno censurare la sua azione;

se non ritenga doveroso adoperarsi per assicurare che anche ai lavoratori della Polizia di Stato sia garantito, e non rimanga solo sulla carta, l'effettivo godimento dei diritti previsti dagli articoli 21 e 49 della Costituzione. (4-06566)